



DELIBERA N. 100 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Forno 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il [REDACTED] n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del d.lgs. 150/2015, emanato a seguito del mancato rispetto degli impegni presi con il Centro per l'Impiego di [REDACTED] all'atto della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato. Provvedimento comunicato con mail prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] Data inadempienza [REDACTED] Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [REDACTED] dopo aver presentato domanda NASpI in data [REDACTED] il [REDACTED] aggiorna e sottoscrive il Patto di Servizio Personalizzato presso il CpI di [REDACTED]. In tale occasione viene concordata l'azione di iscrizione e inserimento del proprio CV nel portale di Regione [REDACTED] "[REDACTED]" dedicato all'incrocio domanda/offerta entro il termine del [REDACTED]. La ricorrente non adempie a quanto stabilito entro il termine stabilito e nonostante i successivi inviti del CpI di [REDACTED] ad ottemperare agli impegni assunti e a regolarizzare la sua situazione così da evitare la sanzione. Stante la non ottemperanza degli obblighi assunti in sede di stipula del Patto di Servizio, senza giustificato motivo, viene irrogata a carico della ricorrente la sanzione in oggetto.

La Sig.ra [REDACTED] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso a suo carico dal CpI, o in subordine la riduzione a 1/4 della sanzione, affermando di non aver ricevuto al suo nuovo indirizzo mail [REDACTED] la comunicazione con cui il CpI le concedeva un termine per fornire un giustificato motivo.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato; esiti contatti estrapolati da Sistema Operativo "[REDACTED]"; e-mail prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con invito a presentarsi entro il [REDACTED] per evitare segnalazione sanzione (con relativa e-mail di avvenuto recapito); e-mail prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di comunicazione alla ricorrente della segnalazione effettuata all'INPS, con [REDACTED] n. [REDACTED] del [REDACTED] del suo nominativo per l'inadempienza del [REDACTED] e per le conseguenti sanzioni (con relativa e-mail di avvenuto recapito); e-mail di risposta del [REDACTED] da parte della ricorrente, con richiesta di ulteriori informazioni in merito alla sanzione comminata. In merito al ricorso il CpI puntualizza che la Sig.ra [REDACTED] aveva un precedente Patto non percettori stipulato nel 2019. Tale Patto viene aggiornato in data [REDACTED]. In tale occasione viene concordata con la ricorrente l'azione di iscrizione e inserimento del proprio CV nel portale di Regione [REDACTED] "[REDACTED]" dedicato all'incrocio domanda/offerta entro il termine del [REDACTED] dal momento che, la possibilità di utilizzare il portale con le credenziali per potersi candidare alle offerte, già in possesso della ricorrente, sarebbe scaduta il [REDACTED].

Il [redacted] il CpI ha cercato di mettersi in contatto via telefono e via e-mail con la Sig.ra [redacted] senza ottenere risposta. Il CpI aggiunge che solo più tardi è stato segnalato a sistema il mancato rispetto degli obblighi. Il CpI sottolinea, inoltre, che alla data di invio al Comitato della documentazione [redacted] l'iscrizione sul portale non risulta essere stata effettuata. Il CpI comunica, infine, che la ricorrente risultava avere un contratto di lavoro, come operatrice scolastica presso un Istituto statale, dal [redacted] fino al [redacted]. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso avverso il [redacted] Regione [redacted] n. [redacted] del [redacted] di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, emanato a seguito del mancato rispetto degli impegni presi con il Centro per l'Impiego di [redacted] [redacted] all'atto della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, la ricorrente era pienamente a conoscenza degli obblighi legati all'iscrizione e all'inserimento del proprio CV nel portale di Regione [redacted] entro la data del [redacted] avendoli sottoscritti in sede di stipula di Patto di Servizio. Sulla base della documentazione acquisita, inoltre, la Sig.ra [redacted] non ha fornito giustificato motivo a tale inadempienza secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vd. nota MLPS 39-3374 del 2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso avverso il [redacted] Regione [redacted] n. [redacted] del [redacted] di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, emanato a seguito del mancato rispetto degli impegni presi con il Centro per l'Impiego di [redacted] all'atto della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia